

Pubblicato il 11/09/2026

N. 14773/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07152/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7152 del 2026, proposto da (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cosenza, alla via Sabotino, 55;

contro

Formez Pa, il Ministero della Cultura, e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

(Omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Amici e Stefano Giubboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Perugia, via Cesare Caporali, 29;

per l'annullamento

previa misura cautelare monocratica e collegiale,

1. dell'esito della prova orale del profilo con competenze in Ingegneria — Codice ING, come risultante dall'elenco pubblicato sul Portale inPA, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 18/30, inferiore alla soglia minima di idoneità di 21/30, con conseguente esclusione dalla valutazione dei titoli;
2. del verbale della Commissione esaminatrice relativo allo svolgimento della prova orale del ricorrente in data 29 aprile 2026 e dei punteggi ivi attribuiti;
3. dei verbali nn. 1, 48, 49 e 50 della Commissione esaminatrice, relativi alla determinazione dei criteri di valutazione e alla predisposizione dei quesiti per la prova orale del profilo ING, nella parte in cui hanno determinato un paniere di quesiti non rappresentativo di tutte le materie previste dal bando di **concorso** e, per il verbale n. 1, nella parte in cui non risulta adeguatamente motivata la scelta di limitare i quesiti a poche materie;
4. della graduatoria finale di merito del profilo ING, pubblicata sul Portale inPA in data 25.06.2026,
5. di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo della posizione del ricorrente, ivi compresi i verbali delle operazioni di valutazione dei titoli e di stesura della graduatoria finale di merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, di (Omissis), del Ministero della Cultura e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e

della documentazione di causa;

- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Premesso che:

- il ricorrente, partecipante al **concorso** in oggetto per il profilo ING, si duole del giudizio di inidoneità ricevuto nella prova orale (18/30, con soglia di idoneità fissata a 21/30);

- a suo avviso, il test presenterebbe profili di illegittimità, giacché, come risulta dai verbali acquisiti mediante istanza di accesso, la prova orale sarebbe stata svolta su un paniere di domande non rappresentativo di tutte le materie previste dal bando (il ricorrente sostiene che, in caso contrario, avrebbe avuto una concreta possibilità di superare la prova);

- in particolare, risulterebbero completamente assenti dal paniere - sia tra le buste estratte, sia tra quelle non estratte - le seguenti materie espressamente previste dal bando: diritto amministrativo come materia autonoma (presenti invece domande sul Codice dei contratti pubblici), diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, nozioni di economia delle amministrazioni pubbliche, legislazione e tecnica in materia di urbanistica, lavori pubblici come materia autonoma, legislazione sui beni ambientali come materia autonoma (il primo quesito di ciascuna terna verteva, in 28 casi su 38, sul consolidamento delle strutture edilizie storiche, con isolate eccezioni per BIM e GIS - quattro buste complessive, di cui una sola estratta - construction management - una busta estratta, e quesiti su prevenzione incendi, impianti elettrici e impianti di riscaldamento/raffrescamento, nonché tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - materie non previste dal bando; il secondo quesito verteva nella quasi totalità dei casi sul diritto del patrimonio culturale (presente in 34 buste) e, in misura minore, sulla struttura e organizzazione del Ministero (presente in quattro buste);

- pertanto, l'amministrazione avrebbe proceduto, da un lato, ad un'arbitraria riduzione delle materie della prova orale (circa 3 su 15), in violazione della *lex*

specialis (che nel regolare la prova orale fa integrale richiamo alle materie della prova scritta) e dell'art. 12, d.p.r. n. 487/94, dall'altro, ad un ampliamento non consentito ad ambiti disciplinari non previsti dal bando;

Rilevato che:

- si sono costituiti in giudizio l'amministrazione resistente, depositando documentazione, e la controinteressata (Omissis) articolando memorie difensive;
- alla camera di consiglio del 14 luglio 2026, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- il ricorso non è meritevole di accoglimento;
- è possibile richiamare, anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a., il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"È legittimo lo svolgimento della prova orale di un **concorso** nel caso in cui le domande poste dalla commissione esaminatrice, ed estratte a sorte, non si riferiscano a tutte le materie previste dal bando. L'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 non sancisce in alcun modo che l'esame orale debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte. Il carattere interdisciplinare delle prove orali, infatti, non si realizza con una prova orale che verta obbligatoriamente su tutte le materie, ma sulla necessità che i candidati si preparino al colloquio su tutte le materie, non avendo preventiva conoscenza degli argomenti su cui saranno interrogati"* (Cons St., Sez. VI, n. 3607/25);
- inoltre, il carattere "interdisciplinare" del colloquio (come definito dal bando) sconfessa la necessità di sottoposizione di quesiti in "materia autonoma" e i verbali agli atti contengono numerosi esempi di domande che abbracciano (non sempre) tutti i settori disciplinari;
- infine, quanto alla sottoposizione di quesiti in materie non previste dal bando, è evidente che le conoscenze in materia di ingegneria civile non

possano non comprendere le discipline della prevenzione incendi e degli impianti elettrici;

- in conclusione, il ricorso va rigettato;

- tenuto conto della complessità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Primo Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO